

# COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO (BREVE DESCRIZIONE)	RIFERIMENTI NORMATIVI	UNITÀ ORGANIZZATIVA/SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA (LINK)	TEMPI DI LEGGE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	EVENTUALE OPERATIVITÀ DI SILENZIO-ASSENSO, SILENZIO-DINIEGO, DIA, SCIA ECC.	STRUMENTI DI TUTELA, AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE A FAVORE DELL'INTERESSATO	MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI	MODALITÀ DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (UFFICIO/DI PARTE)	
<b>DENOMINAZIONE UFFICIO CUI INOLTARE LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI - ORARI - RECAPITO TELEFONICO - MAIL</b>		<b>RESPONSABILE</b> Carola Giacosa Via Giuseppe Giacosa n. 23 10010 Colletterto Giacosa Telefono 0125-76125 Fax 0125776282 EMail: colletterto.giacosa@canavese.to.it PEC: colletterto.giacosa@cert.ruparpiemonte.it <b>Apertura al pubblico</b> Giorno Orario Lunedì 08.00 - 10.00 Martedì 14.30 - 17.30 Mercoledì 10.00 - 12.00 Giovedì Chiuso Venerdì 10.00 - 12.00						
<b>IL NOME DEL SOGGETTO, OVE DISPONIBILE, A CUI È ATTRIBUITO IN CASO DI INERZIA IL POTERE SOSTITUTIVO - RECAPITO TELEFONICO - MAIL</b>		Dott.Viterbo Eugenio Segretario Comunale - 0125.76125 EMail: colletterto.giacosa@canavese.to.it PEC: colletterto.giacosa@cert.ruparpiemonte.it		<b>MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DI ATTIVARE TALE POTERE</b>  Ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 e s.m.i. si informa che è stato individuato nel Segretario Comunale dell'Ente il titolare del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei Responsabili di Servizio. I procedimenti amministrativi di competenza comunale devono concludersi entro il termine di 30 giorni, salvo nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari prevedano un termine diverso. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte, il cittadino interessato in caso di mancata adozione del provvedimento conclusivo da parte del Responsabile del Servizio, può rivolgersi al Segretario Comunale affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta.				
<b>Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa l'applicazione di tributi comunali.</b> Risposte senza necessità di pareri o con necessità di pareri e verifiche di uno o più uffici comunali o di altri enti e aziende.		<a href="#">Ufficio Tributi</a>	40 gg./180 gg.	No		Non sono previsti pagamenti a carico del cittadino	Istanza di parte	
<b>Risposte istanze interpello</b> L'interpello è un istituto che consente al contribuente, in caso di obiettiva condizione di incertezza interpretativa di norme tributarie, di formulare istanza al Comune allo scopo di conoscere in via preventiva la portata e la corretta applicazione della norma tributaria comunale limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettata.	D.Lgs. n. 446/97, art. 52, L. n. 212/00, art. 11	<a href="#">Ufficio Tributi</a>	90 gg. - eventuale richiesta di integrazione entro 30 gg.	Se la risposta dell'Ufficio su istanze regolarmente presentate e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni si intende che l'ente concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Se la risposta dell'Ufficio prospetta invece una soluzione diversa, comunicata formalmente entro il termine, il contribuente deve conformarsi ad essa. L'Ufficio è tenuto a dare risposta alla istanza di interpello nel termine previsto. In caso di risposta fornita oltre detto termine oppure di risposta con contenuto difforme da quello espresso in precedenza, l'Ufficio recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di		Non sono previsti pagamenti a carico del cittadino	Istanza di parte	
<b>Accertamento con adesione</b> L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria. È applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili, ma suscettibili di apprezzamento valutativo. È esclusa l'adesione ai provvedimenti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nel versamento. Il procedimento di definizione può essere attivato: - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento; - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.	D.Lgs. n. 446/97, art. 52; L. n. 449/97, art. 50; D.Lgs. n. 218/97;	<a href="#">Ufficio Tributi</a>	90 gg. Per risposta dell'Ufficio in caso di richiesta da parte del contribuente. Le tempistiche rilevanti del contribuente nel procedimento ad iniziativa dell'Ufficio sono dal Regolamento	Silenzio rifiuto		Il pagamento può essere effettuato: con modello F24 in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto debitamente sottoscritto tra le parti, in forma rateale con modello F24 con versamento della 1° rata sempre entro il termine suindicato di 20 giorni, ai fini del perfezionamento dell'adesione.	Istanza di parte/Ufficio	
<b>Controllo IC/IMMUTASI</b> Accertamento imposta per omesso/ parziale/ tardivo versamento, accertamento in rettifica della denuncia, accertamento per omessa denuncia, relativamente al possesso di immobili situati nel territorio.	D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni - L. n. 296/2006 - D.Lgs. n. 23/2011 e succ.modificazioni (artt.8-9) - D.L. n. 201/2011 (art.13) convertito nella L. n. 214/2011 e succ.modificazioni - D.L. n. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013 - D.L. n. 133/2013 convertito nella Legge n.5/2014 - Legge n. 27/12/2013, n. 147 - D.L. n. 16/2014 - Regolamenti comunali delle entrate tributarie - Regolamenti comunali per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - D.Lgs. n. 471/97, art. 13 - D.Lgs. n. 472/97 e D.Lgs. n. 473/97.	<a href="#">Ufficio Tributi</a>	30 gg. dalla data di avvio dell'attività di controllo della posizione	No silenzio assenso	Autotutela amministrativa per annullamento o rettifica del provvedimento notificato, attualmente disciplinata dal D.L.n. 564/94 convertito nella L. n. 656/94 - integrato dalla L. n. 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97. Reclamo e mediazione (cfr. procedimento apposito). Ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, (1° e 2° grado) - Ricorso in Cassazione (3° grado)	Pagamento entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento tramite modello F24 allegato. In assenza del pagamento, successiva iscrizione nel ruolo di riscossione coattiva con emissione di ingiunzione di pagamento	Ufficio	
<b>Controllo TARSU/TIA/TARES/TARI</b> Accertamento tributi per omesso/ parziale/ tardivo versamento, accertamento in rettifica della denuncia, accertamento per omessa denuncia, relativamente all'occupazione di immobili situati nel territorio comunale.	D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni - L. n. 296/2006 - D.Lgs. n. 22/97 - D.L. n. 201/2011 convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214- L. 27/12/2013 n. 147 - D.L. n. 16/2014 - Regolamenti comunali delle entrate tributarie - Regolamenti per la disciplina dei diversi prelievi sui rifiuti (TARSU/TIA/TARES/TARI) - D.Lgs. n. 471/97	<a href="#">Ufficio Tributi</a>	31 gg. dalla data di avvio dell'attività di controllo della posizione	Silenzio assenso	Autotutela amministrativa per annullamento o rettifica del provvedimento notificato, attualmente disciplinata dal D.L.n. 564/94 convertito nella L. n. 656/94 - integrato dalla L. n. 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97. Reclamo e mediazione (cfr.	Pagamento entro i termini previsti nei rispettivi regolamenti comunali. Il modello di pagamento viene allegato all'avviso di pagamento recapitato al domicilio del contribuente.	Ufficio	

<b>Richiesta esercizio autotutela per atti tributari</b> L'autotutela costituisce il potere/dovere dell'amministrazione finanziaria di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del contribuente, tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.	Si presenta una richiesta di riesame tramite l'istituto di autotutela, introdotto dall'art.68 del D.P.R. n. 287/1992 - poi abrogato - e attualmente disciplinato dal D.L.n. 564/94 convertito nella L. n. 656/94 - integrato dalla L. n. 28/99 e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97	<a href="#">Ufficio Tributi</a>	Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati		Autotutela amministrativa per annullamento o rettifica del provvedimento notificato prevista dall'art.68 del D.P.R. 287/1992 e D.M. 37/1997. Ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del D.Lgs 546/1992, (1° e 2° grado) – Ricorso in Cassazione (3° grado)	Istanza di parte/Ufficio	
<b>Reclamo e mediazione</b> La mediazione tributaria si applica a tutte le controversie di valore non superiore ad euro 20.000 relative agli atti impugnabili individuati dall'art. 19 del D.Lgs n. 546/1992: in tali ipotesi il ricorso produce l'effetto di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015	17-bis e 19 del D.Lgs n. 546/1992 Art. 9 del D.Lgs. n. 156/20	<a href="#">Ufficio Tributi</a>				Non sono previsti pagamenti a carico del cittadino	Ufficio
<b>Controllo Tosap/Cosap</b> Accertamento della tassa/canone per omesso/parziale/tardivo versamento, accertamento in rettifica della denuncia, accertamento per omessa denuncia relativamente alle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sul suolo appartenente al Comune o suolo privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge.	D.Lgs. n. 507/1993 - L. n. 296/06 - Art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 – Regolamenti comunali per l'applicazione della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico – D.Lgs n. 471/97, art.13 – D.Lgs. n. 472/97 – D.Lgs n. 473/97.	<a href="#">Ufficio Tributi</a>				La tassa/canone si paga attraverso appositi bollettini precompilati, recapitati a domicilio dei contribuenti che hanno presentato denuncia Tosap, pagabili presso gli Uffici Postali, le banche oppure on-line o in alternativa tramite versamento sul c/c postale Scadenza pagamento: 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe.	Ufficio
<b>Rimborsi a contribuenti – rversamenti a Comuni competenti – sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali</b> Provvedimenti di restituzione anche parziale di una somma versata e non dovuta o di annullamento anche parziale di un debito iscritto a ruolo non ancora pagato.		<a href="#">Ufficio Tributi</a>	180gg.	Silenzio rifiuto (art. 21 D.Lgs. n. 546/1992)	In caso di accoglimento parziale dell'istanza: - Autotutela amministrativa per annullamento o rettifica del provvedimento notificato attualmente disciplinata dal D.L.n. 564/94 convertito nella L. n. 656/94 - integrato dalla L. n. 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97.. -Ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 546/1992, (1° e 2° grado) – Ricorso in Cassazione (3° grado) .	Tramite mandato comunale	Istanza di parte/Ufficio
<b>Dilazioni e rateizzazioni tributi accertati</b> Procedimento di concessione di dilazioni e di rateizzazioni per il pagamento delle entrate amministrative dall'Ufficio Tributi, di natura tributaria ed extratributaria. Il beneficio del termine è concesso solo qualora al debitore sia stato notificato un atto impositivo o un atto equivalente ai fini della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per le entrate extratributarie. Le condizioni e le modalità di concessione del beneficio sono disciplinate nel Regolamento.		<a href="#">Ufficio Tributi</a>	60 gg.	Silenzio assenso		Le rate devono essere pagate con modello F24 nel quale viene indicato il numero della rata. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento in via ordinaria; sugli importi delle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Nel caso di	istanza di parte/Ufficio
<b>Certificati relativi a posizioni tributarie</b> Provvedimenti di attestazione su richieste inoltrate da Pubbliche Amministrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a loro presentate ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.	Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.	<a href="#">Ufficio Tributi</a>	30 gg.			Non sono previsti pagamenti a carico del cittadino	Ufficio
<b>Controllo TOSAP/COSAP</b> Attività di controllo dei versamenti, solleciti di pagamento del canone e richieste di regolarizzazione.		<a href="#">Ufficio Tributi</a>		Per il pagamento del canone e richieste di regolarizzazione: cinque anni dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è o doveva essere presentata e il pagamento doveva essere effettuato.	Nei confronti del provvedimento di diniego all'esposizione del cartello segnaletico di passo carrabile: Ricorso avanti al T.A.R., secondo le modalità previste dal Codice del processo amministrativo allegato al Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione del provvedimento, oppure Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del provvedimento. - Nei confronti dei provvedimenti di richiesta di regolarizzazione: Autotutela per annullamento o rettifica del provvedimento notificato prevista dall'art.68 del D.P.R. n. 287/1992 e D.M. n. 37/1997. Ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del D.Lgsn. 546/1992, (1° e 2° grado) – Ricorso in	Il canone si paga per anno solare mediante appositi bollettini precompilati, recapitati a domicilio dei contribuenti che hanno presentato denuncia, pagabili presso gli Uffici Postali, le banche oppure online intestati al Servizio Tesoreria del Comune o, in alternativa, tramite versamento sul c/c postale. La data di scadenza entro cui effettuare il versamento è il 28 febbraio di ogni anno.	Ufficio
<b>Controllo Imposta comunale sulla pubblicità e diritti di pubblica affissione.</b> Accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento, accertamento in rettifica della denuncia, accertamento per omessa denuncia relativamente agli impianti pubblicitari installati nei comuni e gestione dei diritti di affissione.	D.Lgs. n. 507/1993 - L. n. 296/06 – Regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni – D.Lgs. n. 471/97, art.13 – D.Lgs n. 472/97 – D.Lgs n. 473/97.	<a href="#">Ufficio Tributi</a>	Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.		Autotutela amministrativa per annullamento o rettifica del provvedimento notificato prevista dall'art.68 del D.P.R. n. 287/1992 e D.M. n. 37/1997. Ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, (1° e 2° grado) – Ricorso in Cassazione (3° grado)	L'imposta si paga per anno solare mediante appositi bollettini precompilati, recapitati dal concessionario al domicilio dei contribuenti che hanno presentato denuncia, pagabili presso gli Uffici Postali, le banche oppure online.	Ufficio
<b>Accesso agli atti dell'Ufficio Tributi</b> Procedimento di risposta a richiesta di accesso agli atti relativi ai procedimenti del servizio ex L. n. 241/1990 e disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali	L. n. 241/1990	<a href="#">Ufficio Tributi</a>	Termine 30 giorni ove non ricorrano le condizioni di differimento previste dal regolamento per l'accesso agli atti , ai documenti e alle informazioni	Il silenzio assenso non può operare	Ricorso al Difensore civico comunale e al Tar entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito dell'istanza al Difensore civico	Pagamento di eventuali fotocopie.	Istanza di Parte
<b>Rateazione pagamento INGIUNZIONI DI PAGAMENTO</b> È consentita la rateazione dei pagamenti di somme previste nelle ingiunzioni fiscali, a seguito di valutazione delle capacità reddituali e patrimoniali del richiedente, fino ad un massimo di 36 rate, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in situazione di obiettiva difficoltà economica. In caso di comprovante peggioramento della situazione la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi.	La rateazione è concessa con provvedimento contenente il piano di rateizzo che viene consegnato al contribuente con allegati i bollettini precompilati – su richiesta - per ogni singola rata e con i riferimenti di pagamento con bonifico bancario.	<a href="#">Ufficio Tributi</a>	30 gg.	no		Le rate possono essere pagate con bollettini postali o con bonifico bancario.	Istanza di parte

<p><b>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.</b> La riscossione coattiva è il procedimento con cui l'amministrazione esige il pagamento di un'entrata (in questo caso di tutte le entrate dei Comuni derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, avente natura tributaria – es. ICI/IMU, TARSU, TOSAP, etc.) non pagata spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento. La riscossione coattiva si effettua mediante la emissione di un'ingiunzione di pagamento predisposta dall'Ufficio Tributi. L'ingiunzione di pagamento comprende il tributo non pagato, la sanzione, gli interessi di mora ed il recupero delle spese di notifica e accessorie.</p>	<p>Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 – Titolo II del DPR.n. 602/1973. Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 *Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</p>	<p><a href="#">Ufficio Tributi</a></p>			<p>Contro l'ingiunzione di pagamento – entrate patrimoniali di di diritto pubblico è ammesso ricorso da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica innanzi alla Commissione tributaria Provinciale competente. Al ricorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, in materia di reclamo e mediazione.</p>	<p>Il pagamento può essere effettuato: mediante versamento sul c/c postale oppure mediante bonifico bancario</p>	<p>Ufficio</p>
<p><b>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.</b> La riscossione coattiva è il procedimento con cui l'amministrazione esige il pagamento di di tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale - es. oneri urbanistici, tariffe dei servizi educativi e scolastici, TOSAP, tariffe della luce votiva, etc. e delle sanzioni amministrative non pagate spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento. La riscossione coattiva si effettua mediante la emissione di un'ingiunzione di pagamento predisposta dall'Ufficio Tributi. L'ingiunzione di pagamento comprende l'importo non pagato, la sanzione, gli interessi di mora ed il recupero delle spese di notifica e accessorie. Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 – Titolo II del DPR.602/1973 - Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 *Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</p>	<p>Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 – Titolo II del DPR.n. 602/1973. Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 *Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</p>	<p><a href="#">Ufficio Tributi</a></p>			<p>Contro l'ingiunzione di pagamento – entrate patrimoniali di di diritto pubblico è ammesso ricorso da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica innanzi al competente Giudice di Pace o al Tribunale competente per materia e per valore.</p>	<p>Il pagamento può essere effettuato: mediante versamento sul c/c postale oppure mediante bonifico bancario</p>	<p>Ufficio</p>
<p><b>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PRIVATO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.</b> La riscossione coattiva è il procedimento con cui l'amministrazione esige il pagamento delle entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell'ente (es. canoni di locazione non derivanti da atti concessori) non pagate spontaneamente o a seguito della notificazione di un'intimazione di pagamento. La riscossione coattiva si effettua mediante la emissione di un'ingiunzione di pagamento predisposta dall'Ufficio Tributi. L'ingiunzione di pagamento comprende l'importo non pagato, la sanzione, gli interessi di mora ed il recupero delle spese di notifica e accessorie.</p>	<p>Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 – Titolo II del DPR.n. 602/1973. Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 *Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</p>	<p><a href="#">Ufficio Tributi</a></p>			<p>Contro l'ingiunzione di pagamento – entrate patrimoniali di di diritto pubblico è ammesso ricorso da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica innanzi al competente Giudice di Pace o al Tribunale competente per materia e per valore.</p>	<p>Il pagamento può essere effettuato: mediante versamento sul c/c postale oppure mediante bonifico bancario</p>	<p>Ufficio</p>